



IL TRIBUNALE DI TORINO
IX sezione civile

riunito in camera di consiglio in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:

Roberta Dotta	Presidente
Silvia Carosio	Giudice
Sara Perlo	Giudice rel.

nella causa n. rg. **8578/23** promossa da:

MINORE nato a Pazarcik, in Turchia, il 3.2.1991 (CUI: 06AY0CH), rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Ugo Melano del Foro di Torino

ricorrente

contro

Ministero dell'Interno

Resistente non costituito

con l'intervento del Pubblico Ministero

ha pronunciato il seguente

DECRETO

ai sensi degli artt. 35 e 35 bis d.lgs. 25/2008 (“Attuazione della Direttiva 2005/85/Ce recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato”) come modificato/introdotta dal d.l. 13/2017 convertito in l. 46/2017

avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione internazionale in Torino, del 24.3.2023, notificato in data 3.4.2023.

MOTIVI DELLA DECISIONE

- Premessa in fatto

Con ricorso tempestivamente depositato, **MINORE** ha proposto impugnazione avverso il provvedimento in epigrafe indicato chiedendo al Tribunale di riconoscere in suo favore lo *status* di rifugiato, o, in subordine, la protezione sussidiaria, o, in ulteriore subordine, il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.

La Commissione Territoriale si è costituita in giudizio mediante proprio Presidente e ha inoltrato in via telematica gli atti della procedura amministrativa.

Il Pubblico Ministero ha concluso come da parere in atti, chiedendo il rilascio del permesso per Protezione speciale.

PDF Eraser Free

Il Collegio ha fissato udienza davanti al giudice delegato al 25.6.2025, in cui la difesa ha insistito nella domanda di rinnovazione dell'audizione. All'esito dell'udienza di udizione personale dell'8.10.2025, svoltasi con l'ausilio di un interprete, il fascicolo è stato rimesso al Collegio per la decisione.

- Sul merito della causa

Presentata domanda per il riconoscimento della protezione internazionale, in sede di audizione davanti alla Commissione Territoriale, come da verbale in atti, il richiedente ha precisato di essere nato a Pazarcik, in Turchia, di essere di etnia *curda*, di essere di fede musulmana, di aver frequentato le scuole elementari, di aver lavorato come allevatore, di avere la madre, tre sorelle, la moglie, un figlio e una figlia in Turchia e tre fratelli espatriati.

Il richiedente ha dichiarato di aver lasciato la Turchia per motivi politici. Infatti, ha spiegato di appartenere all'etnia curda, di essere attivo nella causa curda e che, per questo, la polizia lo ha individuato come terrorista. In particolare, ha raccontato come i curdi vengano discriminati, ostacolati durante il percorso scolastico e lavorativo, nonché censurati per le esternazioni pubbliche.

Pur non essendosi mai iscritto al partito HDP per timore di essere arrestato – in quanto già sorvegliato dalla polizia – il richiedente ha spiegato di aver sempre sostenuto economicamente la causa curda, mediante donazioni mensili e di aver partecipato a diverse riunioni dell'HDP.

L ha dichiarato che i suoi tre fratelli erano iscritti al partito e che, per questo, la Polizia li ha più volte arrestati, accusandoli di essere terroristi filo curdi. Dopo qualche anno, nel 2008, i fratelli hanno lasciato la Turchia, impossibilitati a vivere in modo sereno e indisturbato in Turchia.

ha inoltre raccontato che, nel suo lavoro di allevatore, si è spesso trovato costretto ad andare a vendere i suoi animali in città distanti perché a Pazarcik tutti sapevano che lui era curdo e non volevano fare affari con lui. Il richiedente ha anche narrato i problemi avuti con la polizia nel 2017: egli voleva recarsi al funerale del soldato curdo Salman Talan, caduto in Siria e la cui salma è stata portata in Turchia, ma è stato bloccato dalla polizia, che ha arrestato lui e alcuni suoi amici. Dopo l'arresto, è stato più volte raggiunto a casa dalla polizia e, nel 2018, ha ricevuto un provvedimento del Giudice contenente un obbligo di firma e una misura di divieto di espatrio.

Stanco di subire continui soprusi, nel 2022, ha lasciato la Turchia il due marzo, arrivando in Italia il sette marzo.

Con provvedimento del 24.3.2023, la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Torino ha rigettato la domanda.

Avverso la suddetta decisione il ricorrente ha proposto impugnazione avanti a questo Tribunale.

PDF Eraser Free

Il Collegio ha ritenuto necessaria l'audizione personale del richiedente, non disponendo di elementi sufficienti per la definizione del presente giudizio.

All'udienza dell'8.10.2025, la Difesa ha preliminarmente esibito nuova documentazione medica, da cui si evince che [REDACTED] potrebbe soffrire di un disturbo psicologico legato al Disturbo Post-Traumatico da Stress (cfr. docc. n. 21 e 22).

Tenuto conto della nuova vulnerabilità emersa, la Giudice ha proceduto all'audizione personale dell'interprete con l'ausilio di un interprete ed è emerso quanto segue.

[REDACTED] è cresciuto con la madre, tre sorelle e tre fratelli (questi ultimi vivevano altrove). Il richiedente ha studiato fino al conseguimento della licenza media, per poi iniziare a lavorare come allevatore.

Data la sua appartenenza etnica [REDACTED] fin da adolescente si è interessato alla causa curda, anche a causa delle discriminazioni subite personalmente. Il richiedente, infatti, ha spiegato che, quando andava a scuola, veniva emarginato e non era seguito dagli insegnanti come gli altri bambini. Una volta divenuto allevatore, ha sempre avuto problemi a commerciare e a vendere gli animali, poiché spesso le persone non volevano fare affari con lui in quanto curdo.

[REDACTED] ha spiegato di non aver mai preso la tessera di alcun partito, ma di aver partecipato attivamente alle riunioni a favore dei curdi e che, per questo, si è recato al funerale di Salman Talan. In tale occasione, la polizia lo ha arrestato e lo ha considerato uno dei *leader* dei manifestanti. Il richiedente ha dichiarato di essere stato detenuto per una settimana, di essere stato legato e picchiato con un manganello e di non aver ricevuto cibo regolarmente. Una volta rilasciato, si è svolto il processo penale a suo carico, con l'accusa di aver svolto propaganda in favore dell'etnia curda e del PKK, considerato un'organizzazione terroristica; [REDACTED], destinatario di un provvedimento di obbligo di firma e divieto di espatrio, non conosce l'esito del processo, avendo lasciato il Paese nel 2022, prima della sua conclusione, aiutato da alcuni amici che lo hanno fatto salire clandestinamente a bordo di un tir diretto in Slovenia.

[REDACTED] ha spiegato che, ancora oggi, la sua famiglia in Turchia teme le incursioni della polizia. In Italia, egli risiede ad Alessandria con suo cugino e lavora in una pizzeria con un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Sulla domanda di protezione internazionale

Venendo all'esame dei presupposti per la concessione dell'invocata protezione internazionale, occorre rammentare che, a norma dell'art. 2 lett. e) D.lgs. 251/2007, è "rifugiato" il "cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole

PDF Eraser Free

avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni suindicate e non può, o a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'art. 10”.

Gli atti di persecuzione possono assumere la forma di “atti di violenza fisica o psichica” (art. 7, co. 2 lett. a) D.Lgs. 251/07).

L’art. 8 D.Lgs. 251/2007 prevede che gli atti di persecuzione rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato debbano essere riconducibili a motivi “tipici”, quali quelli relativi alla “razza”, alla “religione”, alla “nazionalità”, al “particolare gruppo sociale” e all’“opinione politica” come definiti dalla norma citata.

Quanto alla protezione sussidiaria, invece, essa è accordata quando la situazione del richiedente non è particolarmente grave da giustificare lo status di rifugiato ma è tale da non consentire allo straniero di fare comunque rientro nel Paese d’origine.

A norma dell’art. 2, lett. g) D.Lgs. 251/2007, è “*persona ammissibile alla protezione sussidiaria*” il “*cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese*”.

L’art. 14 D.Lgs. citato identifica il “*danno grave*”: a) nella condanna a morte o nell’esecuzione della pena di morte; b) nella tortura o in altra forma di pena o di trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) nella minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. 251/07, i “*responsabili della persecuzione o del danno grave*” possono essere, oltre allo Stato o ai partiti o ad organizzazioni che controllano lo Stato, anche “*soggetti non statuali*” se lo Stato, i partiti o le predette organizzazioni, comprese quelle internazionali, “non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell’art. 6, comma 2, contro persecuzioni o danni gravi”.

È stato chiarito dalla giurisprudenza che, laddove la minaccia di danno grave provenga da “*soggetti non statuali*”, l’Autorità giudiziaria ha il dovere di accertare, avvalendosi dei suoi poteri istruttori anche ufficiosi e acquisendo comunque le informazioni sul paese di origine del richiedente, “*l’effettività del divieto legale di simili minacce*” ove le stesse siano “*sussistenti e gravi*” (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord. n. 3758/2018).

PDF Eraser Free

Parte della giurisprudenza ammette, dunque, che la minaccia proveniente da un familiare o da soggetti terzi privati, pur trattandosi di “*vicenda privata*”, possa integrare i requisiti di cui all’art. 14 lett. b) del D.Lgs. 251/2007 purché venga dedotta ed allegata la mancanza di protezione da parte delle autorità statuali, siccome incapaci di fronteggiare i fenomeni di violenza privati derivanti da regole tribali o ritorsioni sostanzialmente tollerate (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord. n. 16356/2017; Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord. n. 23604/2017).

Con specifico riguardo, invece, all’ipotesi contemplata dalla lettera c) dell’art. 14 D.Lgs. 251/07, occorre richiamare la definizione di “*conflitto armato*” elaborata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, secondo cui “*si deve ammettere l'esistenza di un conflitto armato interno, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro, senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione*” (cfr. Corte Giustizia Unione Europea Sez. IV, Sent., 30/01/2014, n. 285/12). Secondo le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di Giustizia UE (Grande Sezione, 18 dicembre 2014, C-542/13, par. 36), i rischi ai quali è esposta in generale la popolazione di un paese o una parte di esso non costituiscono di per sé una minaccia individuale da definirsi come danno grave ai fini in esame (v. 26 Considerando della direttiva n. 2011/95/UE), sicché “*l'esistenza di un conflitto armato interno potrà portare alla concessione della protezione sussidiaria solamente nella misura in cui si ritenga eccezionalmente che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati siano all'origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 15, lettera c), della direttiva, a motivo del fatto che il grado di violenza indiscriminata che li caratterizza raggiunge un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinvio nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia*”(v., in questo senso, Corte Giustizia UE 17 febbraio 2009, Elgafaji, C-465/07, citata nel ricorso, e 30 gennaio 2014, Diakité, C-285/12; vedi pure Cass. n. 13858 del 2018” (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord. n. 9090/2019; conf. Cass. civ. Sez. I, Ord. n. 11103/2019).

La giurisprudenza di legittimità ha avuto occasione di chiarire che “*l'ipotesi della minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale non è subordinata alla condizione che*

PDF Eraser Free

l'istante fornisca la prova di essere interessato in modo specifico a motivo di elementi che riguardino la sua situazione personale ma sussiste anche qualora il grado di violenza indiscriminata, che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti, raggiunga un livello così elevato da far ritenere presumibile che il rientro dello straniero nel proprio paese, lo possa sottoporre, per la sua sola presenza sul territorio, al rischio di subire concretamente tale minaccia” (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord. n. 25083/2017; conf. Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord. n. 18130/2017).

* * *

La Commissione ha rigettato la domanda del richiedente in quanto non ha ritenuto credibili gli elementi relativi alle persecuzioni subite da parte della polizia.

Secondo la CT, il richiedente ha fornito un resoconto scarsamente dettagliato e incoerente internamente, privo di elementi riconducibili a un reale vissuto personale. Nello specifico, _____, pur affermando che la polizia lo perseguitava per la sua militanza filo curda, ha dichiarato di essersi limitato a un aiuto di tipo economico su base settimanale e di aver preso parte a delle riunioni. _____ è caduto in contraddizioni, affermando che le Autorità gli impedivano di uscire dalla zona di origine e di trovare un altro lavoro, ma allo stesso tempo dichiarando di non aver mai dovuto cercare un altro impiego, lavorando come allevatore e riuscendo così a mantenersi. Quando all’arresto del 2017, il richiedente ha affermato, in un primo tempo, di aver partecipato al funerale del guerriero curdo, per poi dichiarare di non avervi partecipato, ma di essere stato accusato di avervi preso parte. Egli, secondo la CT, ha inoltre reso dichiarazioni estremamente generiche sia quanto al momento dell’arresto sia quanto al periodo di carcerazione. La CT non ha, altresì, ritenuto credibili gli elementi relativi alle discriminazioni subite, in quanto KANIAL ha parlato di un singolo episodio discriminatorio, in cui la moglie non avrebbe ricevuto un documento necessario per poter partorire senza sostenere alcuna spesa, ma anche in questo caso non ha fornito sufficienti elementi che consentano di collegare il mancato rilascio del documento con l’etnia di appartenenza.

La difesa, nel ricorso, ha ripercorso le vicende personali del richiedente, evidenziando in particolar modo che _____ ha descritto in modo specifico le discriminazioni subite a causa della sua appartenenza etnica, nonché i motivi per cui egli rischierebbe di essere perseguitato in quanto coinvolto attivamente nella questione curda.

Ritenuto credibile il racconto narrato dal richiedente, la Difesa ha evidenziato che _____ L, data la sua situazione personale e la sua storia, ha diritto alla Protezione Internazionale.

Con memoria depositata il 6.10.2025, la Difesa ha depositato una traduzione asseverata della documentazione processuale a carico di _____, da cui si evince che il richiedente è accusato di

PDF Eraser Free

aver svolto propaganda per il partito PKK, considerato terrorista, e di essere stato sottoposto alla misura del divieto di espatrio e obbligo di firma, in luogo della detenzione in carcere.

Con memoria depositata il giorno dell'audizione, la difesa ha depositato, infine, due relazioni psicologiche in cui emerge la condizione di vulnerabilità psico-sociale di _____ radicata in esperienze traumatiche e riconducibili al clima di repressione sistematica contro i cittadini di origine curda. Il quadro clinico che emerge dalle relazioni psicologiche è caratterizzato da PTSD, disturbo d'ansia generalizzata, insonnia cronica grave e una compromissione del funzionamento quotidiano caratterizzato da perdita di fiducia e incapacità di pianificare attività giornaliere.

* * *

Alla luce di quanto è emerso nel corso delle audizioni avanti alla CT e al Giudice, nonché della documentazione prodotta, il Collegio ritiene di non condividere la decisione della CT, per i motivi che seguono.

Innanzitutto, alla luce della documentazione medica in atti, si evidenzia che le dichiarazioni di _____ a tratti incoerenti e/o non pienamente pertinenti alle domande fatte, siano da inserire in un contesto psicologico di estrema fragilità del richiedente, il quale, come descritto nella relazione psicologica, durante i colloqui è apparso "*smarrito, disorientato, con difficoltà di concentrazione e alterazioni del pensiero narrativo, alternando momenti di silenzio difensivo a episodi di ansia acuta e diffidenza generalizzata*" (cfr. doc. 22, pag. 2). Tale condizione psicologica giustifica le lacune e la genericità di alcune risposte, emerse in sede di audizione in sede amministrativa e solo parzialmente sanate dall'audizione svolta in sede giurisdizionale.

In ogni caso, il racconto reso da _____ risulta, nel complesso e a livello di sviluppo intrinseco, abbastanza coerente e logico.

Tutto ciò premesso sulla credibilità intrinseca del richiedente, occorre analizzare i riscontri estrinseci al racconto, valutando la condizione delle persone appartenenti all'etnia curda in Turchia e il trattamento degli oppositori politici che portano avanti la causa curda sulle base delle COI più recenti.

Le discriminazioni raccontate dall'istante e subite durante gli anni scolastici e sul luogo di lavoro trovano conferma nelle fonti consultate che riportano episodi di discriminazione del popolo curdo nei contesti scolastici e lavorativi. In particolare, il Bertelmann Stiftung, in un rapporto del 2020, osserva che i membri delle minoranze etniche e religiose vengono esclusi dalle posizioni all'interno del pubblico impiego e dell'esercito, in particolare i curdi, che vengono discriminati da un punto di vista socioeconomico e hanno meno accesso al mercato del lavoro e dell'educazione¹. Inoltre, la Costituzione Turca non riconosce espressamente le minoranze etniche, che pertanto non hanno

¹ (Bertelmann Stiftung, Turkey Report, 2020, p. 23, <https://www.kurdistan24.net/en/news/deda867f-491f-403c-8146-9b2458f4c328>).

PDF Eraser Free

alcuno status ufficiale.² L'organizzazione Council on Foreign Relations (CFR) riporta che *“i Curdi sono una delle popolazioni indigene del Medio Oriente ed il quarto gruppo etnico più numeroso della regione. Parlano curdo, una lingua indoeuropea, e sono prevalentemente musulmani sunniti. I Curdi hanno una cultura distinta, abiti tradizionali e festività, tra cui Nowruz, la festa del capodanno primaverile celebrata anche dagli Iraniani e da altri che usano il calendario Persiano. [...] I curdi hanno una lunga storia di emarginazione e persecuzione e, in particolare in Iraq e Turchia, si sono ripetutamente ribellati per cercare una maggiore autonomia o la completa indipendenza. [...] Dalla caduta dell'Impero Ottomano i curdi dispersi in quattro nazioni quasi un secolo fa,³ hanno perseguito il riconoscimento, i diritti politici, l'autonomia e l'indipendenza. Durante questo periodo, i curdi sono stati perseguitati, l'identità curda è stata negata e migliaia di curdi sono stati uccisi. In ciascuna delle quattro nazioni, i curdi hanno avuto rapporti difficili con le autorità, a volte ribellandosi ed altre volte stringendo accordi con i governi”*.⁴

Secondo la fondazione Bertelsmann Stiftung, *“i decreti di emergenza emanati sulla base dello stato di emergenza hanno ridotto i diritti culturali dei curdi”*. Il rapporto spiega inoltre che *“sebbene esistano leggi contro la discriminazione, i membri delle minoranze etniche e religiose continuano ad essere esclusi da posizioni nella pubblica amministrazione e nell'esercito. I curdi, in particolare, sono discriminati in termini socioeconomici e hanno meno accesso all'istruzione e al mercato del lavoro”*.⁵ Freedom House nota, inoltre, che *“[il] conflitto con il PKK è stato utilizzato per giustificare misure discriminatorie nei confronti dei curdi, compreso il divieto dello svolgimento di festival curdi per motivi di sicurezza e il rovesciamento degli sforzi dei funzionari municipali curdi per promuovere la loro lingua e cultura”*. Il rapporto aggiunge che *“molte scuole di lingua curda e le organizzazioni culturali sono state chiuse dal governo dal 2015”*.⁶

Il rapporto della Commissione Europea del maggio 2019 sulla Turchia, relativo al periodo dall'1 marzo 2018 al 1° marzo 2019, fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei curdi: *“I corsi opzionali di curdo continuano nelle scuole pubbliche statali, così come i programmi universitari in Curdo, Arabo, Siriaco e Zaza. Esistono particolari restrizioni alla lingua e alla letteratura curda: ci sono rapporti sul licenziamento di accademici e docenti curdi, in parte sottoposti a indagini*

² USDOS, Country Report on Human Rights Practices 2019 – Turkey, 11 March 2020, pp. 61-63, <https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/03/TURKEY-2019-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf>; Encyclopaedia Britannica, Turkey – People- Ethnic Groups, aggiornato all'11 luglio 2023, <https://www.britannica.com/place/Turkey/The-central-massif#ref342222>

³ In Iran, Iraq, Turchia e Siria.

⁴ CFR, The Time of the Kurds, 10 ottobre 2019, <https://www.cfr.org/interactives/time-kurds#!/?cid=soc-at-the-time-of-the-kurds-infoguide>

⁵ Bertelsmann Stiftung, BTI 2020 Country Report Turkey 2020, 29 Aprile 2020, p. 23, https://www.bti-project.org/content/en/downloads/reports/country_report_2020_TUR.pdf

⁶ Freedom House, Freedom in the World 2020 - Turkey, 4 March 2020, sezione F4, <https://freedomhouse.org/country/turkey/freedom-world/2020>

PDF Eraser Free

*legate al terrorismo, sulla chiusura di ONG e istituzioni in lingua curda, su pressioni sui media curdi e divieti sui libri curdi [...]. Nel sud-est, diversi monumenti commemorativi e letterari che rappresentano personalità curde, così come eventi e segnali stradali bilingue, sono stati rimossi da amministratori e autorità nominati”.*⁷ Nel rapporto della Commissione Europea del 2023⁸ si legge, poi, che “*molte associazioni, mezzi di informazione in lingua curda e istituzioni per i diritti culturali sono rimasti chiusi. I 15 giornalisti curdi e un operatore dei media, detenuti a Diyarbakır nel giugno 2022, sono stati rilasciati nel luglio 2023 sotto controllo giudiziario e il prossimo processo è previsto a novembre. Oltre 100 persone (tra cui diversi giornalisti, avvocati, membri di partiti politici, artisti e membri della società civile) sono stati arrestati nell'aprile 2023 in un'operazione coordinata in 21 province turche con l'accusa di presunta "appartenenza a un'organizzazione terroristica" e che “per quanto riguarda i diritti culturali, non ci sono stati sviluppi legislativi per consentire la fornitura di servizi pubblici in lingue diverse dal turco. Sono rimaste in vigore le restrizioni legali sull'istruzione nella lingua materna nelle scuole primarie e secondarie”.*

In relazione alla situazione dei sostenitori del Partito Democratico dei Popoli (HDP), una raccolta di informazioni e testimonianze pubblicata a seguito di un'indagine sul campo da una missione di *fact finding* dell'Home Office Britannico, ha rilevato che i membri di tutti i partiti politici devono registrare il proprio nominativo alla Corte di Cassazione, ma i sostenitori non sono registrati. Quanto alle manifestazioni organizzate dal partito, l'Home Office ha raccolto informazioni discordanti tra loro. Un avvocato per i diritti umani ha suggerito che: “*Attualmente, ad eccezione dell'AKP, nessun partito politico può tenere riunioni, non hanno la capacità di tenerle' e che per l'HDP era 'impossibile'. L'organizzazione Human Rights Foundation of Turkey afferma, inoltre, che 'se l'HDP è solo nelle manifestazioni / riunioni, viene bandito'. Tuttavia, Murat Celikkan, direttore di Hafiza Merkezi e direttore di un'organizzazione Turca nel Regno Unito, ha dichiarato che le manifestazioni hanno luogo, ma con difficoltà, inclusi raid o arresti da parte della polizia. Una fonte anonima ritiene che l'HDP possa tenere riunioni durante le elezioni, soprattutto nel sud-est e nell'est della Turchia*”. Inoltre, un ricercatore di Amnesty International ha riferito alla missione che “*L'articolo 2911, che è la legge sulle riunioni e le manifestazioni, consente di essere accusati di riunioni e manifestazioni illegali. Questa legge viene applicata regolarmente a qualsiasi manifestazione sui diritti dei curdi o di gruppi filo-curdi, comprese manifestazioni di membri e sostenitori dell'HDP. I funzionari governativi non accetteranno che tu tenga una dimostrazione se*

⁷ Commissione Europea, Turkey 2019 Report [SWD(2019) 220 final], 29 maggio 2019, p. 40, <https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20190529-turkey-report.pdf>

⁸ European Commission (Author): Türkiye 2023 Report [SWD(2023) 696 final], 8 November 2023 https://www.ecoi.net/en/file/local/2101220/SWD_2023_696+T%C3%BCrkiye+report.pdf

PDF Eraser Free

sei HDP". In relazione a post su social media, "un avvocato per i diritti umani ritiene che il 60-70% sostenga l'HDP attraverso i social media. La stessa fonte ha suggerito che la polizia conduca controlli casuali, che includono controllare i social media sui cellulari delle persone. La fonte ha descritto questo non come 'un processo avanzato di arresto/ricerca' ma 'se hai la pelle più scura (dall'est della Turchia), controlleranno Twitter, Instagram, Facebook'. La fonte ha suggerito che una persona potrebbe essere arrestata per aver pubblicato online mostrando sostegno [per l'HDP] e che ciò non accadeva prima del fallimento del processo di pace nel 2015 ed è aumentato in seguito".⁹

Inoltre, una legge di recente promulgazione conferisce al Governo Turco un controllo ancora più ampio sui social media, che va ad inserirsi in un quadro dove il dissenso online risulta essere già stato oggetto di interventi sistematici ed arbitrari. La legge, approvata dal Parlamento Turco il 29 luglio 2020, obbliga le piattaforme *on line* con più di un milione di utenti, tra le quali rientra Facebook, ad inviare relazioni all'Autorità Turca per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (BTK) sulla loro risposta alle richieste delle autorità amministrative o giudiziarie di censurare o bloccare l'accesso a contenuti online.¹⁰

Secondo quanto riporta l'ultimo rapporto della Commissione Europea sulla Turchia, relativo al 2023, il pluralismo politico nel Paese ha continuato a essere minato dal fatto che la magistratura ha preso di mira i partiti di opposizione e singoli parlamentari, in particolare dell'HDP, per presunti reati di terrorismo. Il sistema di immunità parlamentare non risulta aver fornito una protezione legale sufficiente ai parlamentari dell'opposizione per esprimere le loro opinioni entro i limiti della libertà di parola.¹¹ Inoltre, nel sud-est, la democrazia locale è rimasta fortemente limitata. Dalle elezioni comunali del 2019, 48 sindaci dell'HDP sono stati rimossi dal loro incarico con accuse legate al terrorismo. I governatori hanno continuato a ricoprire il ruolo di fiduciari al posto dei sindaci destituiti. Centinaia di funzionari comunali eletti sono stati arrestati perché sospettati di legami con il terrorismo.¹²

Il 16 maggio 2024, Selahattin Demirtas, ex leader dell'HDP, è stato condannato a 42 anni di carcere da parte di un tribunale turco, insieme ad altri 23 politici curdi, con l'accusa, ritenuta pretestuosa

⁹ UK Home Office, Report of a Home Office Fact-Finding Mission Turkey: Kurds, the HDP and the PKK Conducted 17 June to 21 June 2019, Ottobre 2019, pp. 13-15, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/850840/turkey-ffm-report-2019.pdf

¹⁰ RSF, Tighter control over social media, massive use of cyber-censorship, 1 ottobre 2020, <https://rsf.org/en/news/tighter-control-over-social-media-massive-use-cyber-censorship-0>

¹¹ European Commission, Türkiye 2023 Report, SWD(2023) 696 final, p. 18, 8 novembre 2023, p. 14, https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/document/download/eb90aefd-897b-43e9-8373-bf59c239217f_en?filename=SWD_2023_696%20T%C3%BCrkiye%20report.pdf

¹² European Commission, Türkiye 2023 Report, SWD(2023) 696 final, p. 18, 8 novembre 2023, p. 15, https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/document/download/eb90aefd-897b-43e9-8373-bf59c239217f_en?filename=SWD_2023_696%20T%C3%BCrkiye%20report.pdf

PDF Eraser Free

dalla comunità internazionale e nell'ambito di un processo politicamente motivato, di crimini contro lo Stato.¹³ Secondo Human Rights Watch e Turkey Human Rights Litigation Support Project, la sentenza conferma che la strumentalizzazione del sistema giudiziario penale da parte delle autorità turche per garantire la prolungata detenzione arbitraria dei politici sulla base di accuse infondate ed eliminarli dalla vita politica come rappresentanti eletti.¹⁴ La carcerazione e la condanna da parte del tribunale turco sono avvenute nonostante due sentenze definitive della Corte europea dei diritti dell'uomo che ne hanno decretato l'immediato rilascio.¹⁵

Relativamente alla documentazione giudiziaria presente in atti, si osserva che, dalla lettura dei documenti n. 14 e 20 depositati dalla difesa, si evince che KANIAL (sospettato n.7) è stato accusato, a seguito di un riconoscimento facciale, di aver partecipato alla cerimonia funebre del 31.1.2025 per la morte del guerriero curdo Salman Talan e, quindi, rinviato a giudizio il 5.12.2027 avanti alla Corte Penale della Turchia per il reato di propaganda a favore dell'organizzazione terroristica PKK; in tale sede, la Corte, in attesa del processo, gli ha applicato le misure di controllo giudiziario del divieto di espatrio e dell'obbligo di firma.

KANIAL è stato dunque accusato di fare propaganda attiva per l'organizzazione terroristica PKK, pur non essendone un membro effettivo, né membro tesserato di alcun partito: anche tale *modus operandi* trova riscontro nelle COI consultate.

Infatti, Amnesty International e Human Rights Watch hanno riportato la notizia diramata dall'organizzazione *Human Rights Center of the Gaziantep Bar Association*, che ha documentato denunce di tortura ad Halfeti, distretto di Sanliurfa, da parte della polizia, nei confronti di civili residenti nella zona, accusati di supportare il Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK). Secondo la predetta organizzazione, le circa 54 persone detenute, tra cui alcune donne, sono state pesantemente picchiate, insultate, sottoposte a scosse elettriche e costrette a firmare false testimonianze. L'Organizzazione mondiale contro la tortura (OMCT), ha espresso una profonda preoccupazione alle autorità Turche, in relazione al predetto episodio avvenuto ad Halfeti.¹⁶ Un ulteriore episodio di

¹³ Human Rights Watch, *Türkiye: Kurdish Politicians Convicted in Unjust Mass Trial*, 16 maggio 2024, <https://www.hrw.org/news/2024/05/16/turkiye-kurdish-politicians-convicted-unjust-mass-trial>; PES, *PES rejects illegal ruling against Selahattin Demirtaş and HDP*, 17 maggio 2024, <https://pes.eu/democracy/pes-rejects-illegal-ruling-against-selahattin-demirtas-and-hdp/>; Reuters, *European Court of Human Rights says Turkey must free Demirtas*, 22 dicembre 2020, <https://www.reuters.com/article/world/european-court-of-human-rights-says-turkey-must-free-demirtas-idUSKBN28W1RN/>.

¹⁴ Human Rights Watch, *Türkiye: Kurdish Politicians Convicted in Unjust Mass Trial*, 16 maggio 2024, <https://www.hrw.org/news/2024/05/16/turkiye-kurdish-politicians-convicted-unjust-mass-trial>.

¹⁵ COE, *Türkiye: the Committee of Ministers reiterates calls for the immediate release of Osman Kavala and Selahattin Demirtaş*, 10 marzo 2023, <https://www.coe.int/en/web/execution/-/t%C3%BCrkiye-the-committee-of-ministers-reiterates-calls-for-the-immediate-release-of-osman-kavala-and-selahattin-demirta%C5%9F>

¹⁶ IPA News, *Lawyers confirm severe torture in Halfeti district*, 28 Maggio 2019, <https://ipa.news/2019/05/28/lawyers-confirm-severe-torture-in-halfeti-district/>; Amnesty International, *Turkey: Deepening backslide in human rights: Amnesty International submission for the UN Universal Periodic Review, 35th Session of the UPR Working Group, January 2020*, 8 Agosto 2019, pp. 12-13,

PDF Eraser Free

torture nei confronti della minoranza curda riguarda un uomo deceduto a seguito dell'arresto da parte delle forze di sicurezza, insieme ad un altro uomo, mentre si trovava in un villaggio nel sud est della Turchia. Le autorità Turche hanno dichiarato che l'uomo, accusato di aiutare il PKK, sarebbe deceduto in seguito ad una caduta.¹⁷

Ciò posto, sulla base delle COI e del racconto del richiedente, è opinione di questo Collegio che _____, in caso di ritorno in Turchia, rischierebbe di essere nuovamente identificato e perseguitato in quanto oppositore politico. È, infatti, da ricordare che, ai sensi dell'art. 3 co. 4 d.lgs. 251/2007, *“Il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni o danni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno e purché non sussistono gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine”*.

Dunque, sebbene la persecuzione passata non possa condurre automaticamente alla meritevolezza della domanda di Protezione Internazionale, essa è un importante indice da considerare nel giudizio prognostico del rischio in caso di rimpatrio.

Orbene, nel caso di specie, il richiedente, è stato attivista della causa curda e, sebbene in modo non formale, ne ha sostenuto economicamente i progetti, ha partecipato alle riunioni e ha anche manifestato pubblicamente, venendo arrestato nel corso di un funerale di un militante e subendo un processo con l'accusa di propaganda dell'organizzazione terroristica PKK. Pertanto, egli risulta certamente schedato e soggetto noto all'autorità di pubblica sicurezza e giudiziaria, a maggior ragione a seguito del suo espatrio clandestino.

Per questi motivi, in base alla vicenda personale e alle dichiarazioni di _____, supportate dai documenti, e stante le informazioni sopra riportate relative alle repressioni e alle violazioni dei diritti umani perpetrate dal governo e dalla polizia, si ritiene vi sia in capo al richiedente un fondato timore di subire nuove persecuzioni in caso di ritorno in Turchia, legate al suo credo politico.

Sono quindi integrati i presupposti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato ai sensi dell'art. 2 lett. e) D.lgs. 251/2007.

L'accoglimento della domanda principale rende superfluo l'esame di ogni ulteriore domanda formulata in via subordinata.

Sulle spese di lite.

<https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR4408342019ENGLISH.pdf>; Human Rights Watch, *Turkey: Police, Watchmen Involved in Torture, Ill-Treatment*, 29 Luglio 2020, <https://www.hrw.org/news/2020/07/29/turkey-police-watchmen-involved-torture-ill-treatment>; OMCT, *Turkey : OMCT conveys deep concern to authorities regarding recent allegations of torture in two different incidents*, giugno 2019, <https://www.omct.org/reports-and-publications/2019/06/d25372/>

¹⁷ Human Rights Watch, *Turkey: Man Dies After Military Custody*, 1 ottobre 2020, <https://www.hrw.org/news/2020/10/01/turkey-man-dies-after-military-custody>

PDF Eraser Free

Non vi è luogo a provvedere in merito alle spese processuali,, trovando applicazione il principio di diritto per cui “*qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato*” (Cassazione civile, sez. II, 29/10/2012, n. 18583; conforme Cassazione civile, sez. VI , 29/11/2018, n. 30876; negli stessi termini, da ultimo, Cass., Sez. I civile, 22/03/2023 , n. 8160).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:

Accoglie la domanda principale e, per l'effetto, accerta che _____ , nato a Pazarcik, in Turchia, il 3.2.1991 (CUI: 06AY0CH), ha diritto al riconoscimento dello *status* di rifugiato;

Nulla in punto spese di lite;

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 13.10.2024

Il Giudice estensore

Sara Perlo

Il Presidente

Roberta Dotta